



REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giuseppe Roberto Mario Zola	Consigliere
dott. Gianluca Braghò	Primo referendario
dott. Massimo Valero	Primo referendario
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott.ssa Laura De Rentiis	Referendario
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Francesco Sucameli	Referendario
dott. Cristiano Baldi	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario (relatore)

nell'adunanza in camera di consiglio del 29 maggio 2012

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite del 3 luglio 2003, n. 2 e del 17 dicembre 2004, n. 1;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota prot. 7096 in data 17 maggio 2012, con cui il sindaco del comune di Laveno Mombello (VA) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/PAR/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune di Laveno Mombello;

Udito il relatore dott. Andrea Luberti;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune menzionato in epigrafe ha formulato alla Sezione una richiesta di parere concernente il regime giuridico, rilevante sotto diversi profili, delle società di gestione di servizi pubblici locali in regime di c.d. *in house providing*.

In particolare, era riferito che: i) a far data dal 2007, la s.r.l. *in house* Laveno Mombello gestisce, in modo promiscuo, vari servizi di interesse comunale (farmacie comunali, servizi cimiteriali, giardini e parchi pubblici, valorizzazione del patrimonio comunale o comunque al servizio della collettività); ii) il comune sarebbe intenzionato a una complessiva rimodulazione dello strumento societario, riservando a detta, trasformando società i soli servizi sociali e assistenziali, tra cui quello farmaceutico, nonché i servizi privi di rilevanza economica; iii) per contro, sarebbe disposta la reinternalizzazione del servizio di gestione di giardini e parchi pubblici, nonché quello di valorizzazione del patrimonio di pertinenza municipale; iv) quanto al servizio cimiteriale, il comune sarebbe orientato - ma implicitamente subordina l'operazione al parere della sezione - all'attribuzione dei compiti alla predetta società multiservizi; iv) sarebbero, conseguentemente, sottoposti a revisione lo statuto della società affidataria e i relativi contratti di servizio.

Tanto rappresentato, la richiesta richiede di illustrare: i) la legittimità dell'assetto societario sopra prefigurato, e in particolare: ii) la possibilità di mantenere il servizio di gestione cimiteriale in capo alla società multiservizi destinata all'espletamento dei servizi privi di rilevanza economica; iii) la disciplina conseguentemente applicabile con riferimento alla normativa in materia: di patto di stabilità e di limitazioni alle spese per il personale; iv) di disciplina degli incarichi (esterni) nonché: v) di applicazione delle norme del codice dei contratti pubblici.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

Il primo punto da esaminare concerne l'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normativa sopra indicata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, si osserva che il sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 del t.u.e.l. Pertanto, la richiesta di parere è soggettivamente ammissibile poiché promanante dall'organo legittimato a proporla.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo di ammissibilità del quesito, occorre rammentare che la richiesta di parere è formulata ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*.

La disposizione contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 131/2003 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma che, lungi dal conferire alle Sezioni regionali di controllo un generale ruolo di consulenza, la limitano alla sola contabilità pubblica. Preliminare all'ulteriore procedibilità del parere è quindi la ricomprensione del parere tra quelli attribuibili per materia alle Sezioni regionali di controllo.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenute con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno al riguardo precisato che detto concetto non si estende sino a ricomprendere la totalità dell'azione amministrativa che presenti riflessi di natura finanziaria, ma deve intendersi limitato al *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici"*, in una visione *"dinamica"* dell'accezione che *"sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri"*.

Con specifico riferimento alla richiesta analizzata dalla presente pronuncia, la stessa risulta oggettivamente ammissibile, in quanto è rivolta a chiarire l'applicazione di una normativa - afferente, sotto vari profili, alla disciplina dei servizi pubblici locali e all'utilizzazione dello strumento societario da parte di enti locali - *prima facie* dettata al fine di ottimizzare i modelli gestionali della p.a. e conseguire risparmi di spesa.

MERITO

La richiesta di parere in esame richiede una complessiva disamina di una serie di problematiche concernenti la disciplina delle società a partecipazione pubblica, che saranno esaminate seguendo l'ordine dei quesiti estrapolati.

Deve essere premesso che le disposizioni conferenti ai fini della risoluzione delle problematiche affrontate si incardinano nel novero di quelle che, negli ultimi anni, hanno cercato di contenere il ricorso, da parte degli enti locali, all'utilizzazione dello strumento societario, e che possono essere ripartite in: 1) norme limitative *stricto iure*; 2) norme che, pur consentendo all'ente l'utilizzazione dello strumento societario, tendono a equipararne la disciplina a quella applicabile allo svolgimento diretto di attività di pubblico interesse da parte degli enti, al fine di prevenirne gli abusi.

i). Affrontando specificamente le questioni rappresentate, viene infatti in considerazione – sotto il primo profilo - l'art. 13, commi 1 e 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha disposto che le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, abbiano oggetto sociale esclusivo e, in particolare, non possano svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possano partecipare ad altre società o enti.

In sostanza, non è più possibile che la stessa società che opera *in house* svolga per conto di uno o più enti attività strumentali e gestisca servizi pubblici locali (si veda sul punto Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, deliberazione 17 ottobre 2011, n. 517).

La Corte costituzionale (sentenza 1 agosto 2008, n. 326) nell'affermare la carenza di irragionevolezza della scelta legislativa, ha sottolineato che *"Tali disposizioni sono fondate sulla distinzione tra attività amministrativa in forma privatistica e attività d'impresa di enti pubblici. L'una e l'altra possono essere svolte attraverso società di capitali, ma le condizioni di svolgimento sono diverse. Nel primo caso vi è attività amministrativa, di natura finale o strumentale, posta in essere da società di capitali che operano per conto di una pubblica amministrazione. Nel secondo caso, vi è erogazione di servizi rivolta al pubblico (consumatori o utenti), in regime di concorrenza. Le disposizioni impugnate mirano a separare le due sfere di attività per evitare che un soggetto, che svolge attività amministrativa, eserciti allo stesso tempo attività d'impresa, beneficiando dei privilegi dei quali esso può godere in quanto pubblica amministrazione"*.

Di tal che può incontestabilmente affermarsi che la medesima *ratio* del divieto non sussiste laddove, come nel caso di specie, l'ente di riferimento sia al contrario interessato proprio a "scorporare" i servizi resi a terzi (di carattere, in senso lato, sociale) rispetto a quelli

espletati a vantaggio del comune-apparato, sia pure erigendo una società a oggetto sociale promiscuo.

Più pregnante risulta il problema della legittimità, all'esito di una trasformazione societaria, di affidamento diretto della gestione dei servizi in tal modo ristrutturati proprio all'entità trasformata. In effetti, occorre ricordare che in forza della giurisprudenza comunitaria pressoché consolidata (sentenza 18 novembre 1999, causa C-107/98, e successive in senso conforme) ai fini della legittimità dell'affidamento diretto non è sufficiente l'integrale partecipazione pubblica, dovendo l'ente affidante dimostrare la sussistenza di un "controllo analogo" rispetto a quello esercitato sui propri organi, che fa venir meno la dualità soggettiva giustificante l'obbligo della gara, controllo analogo che, nel caso di specie, non è stato argomentato con riferimento alla "nuova" entità societaria ma che dovrà in concreto sussistere nel processo di revisione dello statuto.

Né può semplicisticamente sostenersi la mancanza di rilevanza economica dei servizi elencati, posto che, con riferimento alla nozione in esame, si ritiene che presenti detta rilevanza ogni servizio pubblico che possa generare una potenziale redditività rispetto alle risorse imprenditoriali impiegate in un effettivo mercato di riferimento. La rilevanza economica di un servizio non può tuttavia essere determinata aprioristicamente, ma solo in concreto, laddove il settore di attività sia economicamente competitivo per la capacità di generare utili e per la potenziale esplicazione dell'iniziativa economica privata nel gioco concorrenziale del mercato (Cons. St. sez. V 27 agosto 2009, n.5097, Cons. St., sez. V, 30 agosto 2006, n.5072; TAR Lazio, sez. II, 23 agosto 2006, n.7373; Corte dei conti Sezione Controllo Lombardia pareri 195/2009/PAR e 196/2009/PAR).

Problemi non si pongono, per vero, per la gestione del servizio farmaceutico: la Sezione ha già avuto modo di osservare (*ex plurimis* 4 aprile 2012, n. 113) che la gestione di una farmacia comunale costituisce modalità di assunzione di un servizio locale, tendenzialmente di rilevanza economica, ma che solo per espressa scelta legislativa (decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, nel testo emerso dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166, nonché art. 4, comma 34, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148) è stato sottratto all'applicazione della disciplina di progressiva liberalizzazione prevista in materia di servizi pubblici locali.

Con riferimento agli altri servizi, la legittimità dell'affidamento diretto deve comunque opinarsi *ad abundantiam* in base all'attuale testo dell'art. 2498 c.c., che prevede, resolvendo i dibattiti giurisprudenziali pregressi, che l'ente trasformato conservi i diritti e gli obblighi e prosegua in tutti i rapporti processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione, con la conseguenza che, nel caso di specie, la trasformazione non determina l'estinzione della società affidataria con successivo affidamento diretto quanto la mera modificazione dello statuto, peraltro già programmata sotto diversi aspetti.

ii) Il secondo quesito afferisce alla possibilità di incardinare il servizio di gestione cimiteriale in capo alla trasformando società, che verrebbe pertanto a "cumulare" i servizi, a

più marcata connotazione socio-assistenziale, con uno parzialmente esorbitante (la gestione cimiteriale).

Anche per detto ultimo servizio la giurisprudenza ritiene sussistere il requisito della rilevanza economica (*cf*r Consiglio di Stato sez. V, 24 marzo 2011, n. 1784), per cui valgono, *mutatis mutandis*, le considerazioni sopra espresse in relazione all'affidamento.

Piuttosto, il vaglio che dovrà essere condotto concerne il profilo dell'ammissibilità di detta attività nell'ambito dell'oggetto sociale della società partecipata multiservizi, rispetto a cui viene in rilievo, oltre che il principio dell'"esclusività" dell'oggetto sociale (da intendersi nel senso, precedentemente illustrato, del divieto di cumulo tra servizi strumentali e servizi pubblici), il limite (compreso nel primo tra i gruppi, già anticipati, concernente le società partecipate) di cui all'art. 3, comma 28 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo cui gli enti locali non possono *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza"* (sul punto, in relazione all'interpretazione della norma ed ai profili applicativi, *cf*r Sez. contr. Piemonte 20 dicembre 2010, n. 92; Sez. contr. Lombardia, 15 settembre 2010, n. 861).

Nel caso di specie, quindi, in sede di riformulazione della modalità di gestione dei servizi illustrati, dovrà procedersi al vaglio critico sull'afferenza (alle funzioni istituzionali e alla collettività di riferimento) dell'ente del servizio di gestione cimiteriale: vaglio che, ferma restando l'autonomia valutativa da parte del comune, può in linea di massima affermarsi stanti le caratteristiche intrinseche del servizio gerendo.

iii). Con riferimento alla disciplina, conseguentemente applicabile, in materia di rispetto del patto di stabilità interno, nonché di limitazioni alla spesa per il personale, occorre ricordare il secondo ambito di limitazioni, di carattere prettamente finanziario. Infatti, di recente, l'art. 4, comma 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, ha previsto che *"le società cosiddette in house affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con il concerto del Ministro per le riforme per il federalismo, in sede di attuazione dell'art. 18 comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni"* Le previsioni in questione sono poi state estese ad aziende e istituzioni dal riformulato art. 114 t.u.e.l., al comma 5 *bis*, introdotto dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, con l'eccezione, comminata in sede di conversione del decreto, con la legge 24 marzo 2012, n. 27 all'art. 114, comma 5 *bis*, per le *"aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie"*.

Ma essendo, come esposto, la forma giuridica adottata dal comune per la gestione dei predetti servizi proprio quella di natura societaria, non v'è dubbio che si applichino appieno le predette norme in materia di assoggettamento al patto di stabilità interno.

Inoltre, l'art. 25 del già menzionato d.l. 1/2012 ha introdotto un art. 3 *bis* al d.l. 138/2011 che, al comma 4, ha confermato che le società *in house* sono assoggettate al patto di stabilità interno, e previsto che l'ente di riferimento vigili sui conseguenti obblighi. Le concrete modalità di applicazione di detto precetto saranno comunque definite da specifico decreto ministeriale, allo stato non ancora emanato (*cf.* deliberazione del 19 gennaio 2012, n. 7).

Sotto l'aspetto della disciplina vincolistica, la materia è invece regolata dai principi comminati *ex art.* 18 comma 2 *bis*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), introdotto dal decreto legge 1 luglio 2009, n. 78.

Tale disposizione ha infatti introdotto un duplice ordine di preclusioni: per il primo, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di riferimento, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che siano organismi di diritto pubblico (su cui *ultra*), ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, e inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Per il secondo, tali società dovranno adeguare le proprie politiche di remunerazione del personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

La Sezione (delib. 7/2012, cit.) ha di recente avuto modo di effettuare l'esegesi delle norme che hanno esteso la portata delle limitazioni finanziarie valenti per gli enti locali anche alle società partecipate dagli enti locali.

Si è, sul tema, precisato che dette norme devono essere lette secondo una visione "organicistica", in base a cui il vaglio del rispetto dei ridetti limiti avviene in forma consolidata, computando le spese dell'ente locale insieme con l'organismo.

Di conseguenza (delib. 7/2012, cit.) *"il vaglio del rispetto da parte dell'Amministrazione del limite percentuale di spesa di personale correlato alle spese correnti avviene in forma consolidata tra l'ente locale e la società in house. Si configura, dunque, un solo tetto complessivo delle spese di personale rispetto alle spese correnti pari al 50% (cf. l'art. 28 comma 11 quater del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella l. 22 dicembre 2011 n. 214, che ha elevato al 50% la precedente soglia del 40%), da calcolare in capo all'ente locale in*

base alle attività del gruppo municipale ex d.l. n. 98/2011, senza che gravi un concorrente ed autonomo limite percentuale in capo alla società in house singolarmente intesa”.

iv.) Anche il profilo della disciplina applicabile in materia di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca nonché di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), art. art. 3, commi da 54 a 57 della legge 244/2007, è stato affrontato dalla Sezione in termini generali e precettivi (del. adottata in data 5 febbraio 2009, n. 37).

La Sezione, nell'esercizio dei poteri di controllo previsti dalla riferita normativa, richiede espressamente che nell'atto regolamentare del comune, propedeutico all'affidamento degli incarichi, debba essere precisato che le società *in house* siano tenute osservare i principi e gli obblighi fissati in materia per gli enti cui appartengono nonché i criteri per il controllo dell'ente locale sull'osservanza delle regole da parte delle società partecipate.

E tanto in virtù del citato principio del "controllo analogo", che impone che l'ente comunale, anche nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, persegua quei fini di contenimento della spesa e di legalità ascrivibili alla riferita normativa.

In tal modo, infatti, oltre che i predetti limiti finanziari "a valle", lo stesso ente garantirà che la società partecipata rispetti "a monte", *id est* nell'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, i presupposti sostanziali fissati per l'ente stesso.

Del resto, tale impostazione è stata fatta propria dal legislatore, che ha introdotto il citato art. 3 *bis*, comma 6, secondo cui tali società devono adottare principi attinenti al conferimento degli incarichi conformi a quelli di cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

v). Da ultimo, in relazione all'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si richiama in estrema sintesi l'art. 3, comma 25, del medesimo codice, che ricomprende tra le "amministrazioni aggiudicatrici", soggetti alla disciplina del medesimo codice, tra gli altri, gli "organismi di diritto pubblico": in detta categoria concettuale, secondo il successivo comma 26 (che peraltro recepisce in modo pressoché letterale la quasi unanime pregressa giurisprudenza comunitaria) è ricompreso qualsiasi organismo, anche in forma societaria, istituito per soddisfare esigenze di interesse generale, non aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità (*rectius* soggettività) giuridica, e "la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico".

L'ampia latitudine di detta nozione consente, indubbiamente, di farvi rientrare anche le strutture societarie che risulteranno dal processo di riorganizzazione descritto, posto che proprio secondo quanto riferito dal comune istante non verranno a cessare né la partecipazione totalitaria, né tantomeno la destinazione dell'entità, volta ad adempiere

prestazioni direttamente finalizzate al soddisfacimento di interessi propri della collettività (*cf* nei termini, con riguardo alla gestione di farmacie comunali, *ex plurimis* la deliberazione della sezione del 26 settembre 2011, n. 489).

Peraltro, il menzionato art. 3 *bis*, comma 5, ha disposto espressamente l'assoggettamento delle società *in house* alla disciplina del codice dei contratti. A prescindere dal quesito se la società *in house* fosse o meno già da ricomprendere nell'ambito degli organismi di diritto pubblico in forza delle considerazioni sopra svolte, questione che esula dall'esame del presente parere, la novella determina, in modo ormai inequivoco, l'attrazione di dette entità nel novero dei soggetti tenuti alle procedure di evidenza pubblica. Tale norma costituisce tappa del processo che, come detto, tende ormai a equiparare le società pubbliche *in house* alle amministrazioni di riferimento.

In conclusione può affermarsi che: i) il comune potrà legittimamente procedere alla ristrutturazione societaria descritta, affidando, purché permangano i presupposti della gestione *in house*, alla trasformanda società parte dei servizi attualmente geriti, ivi compreso: ii) il servizio di gestione cimiteriale; iii) la società sarà assoggettata alle limitazioni in materia di patto di stabilità interno e in materia di spese per il personale, nei sensi di cui alla parte motiva; iv) nell'esercizio dei propri poteri di controllo, il comune dovrà garantire che l'affidamento "a monte" di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza rispetti i presupposti sostanziali fissati per l'ente stesso, oltre che i predetti limiti finanziari "a valle"; v) in ogni caso, la costituenda entità sarà soggiacente alle norme, in materia di selezione del contraente, previste dal codice dei contratti pubblici.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

L'Estensore
(dott. Andrea Luberti)

Il Presidente
(dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria
il 15 giugno 2012
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)